



La presente copia fotostatica composta di n. 02 fogli è conforme al suo originale Roma li 23 NOV 2016



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE 0000332 del 23/11/2016

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo. 9, comma 8-bis;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 5 marzo 2008, il quale istituisce l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri - Lagonegrese;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 26 giugno 2013 relativo al Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000131 del 17 luglio 2012 è stato nominato il Presidente dell'Ente;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000276 del 16 ottobre 2013 con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, redatto sulla base dello statuto tipo predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'anno 2002 e sul quale è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato;

CONSIDERATI i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.0000321 del 29 dicembre 2014, n. 0000047 del 19 marzo 2015 e n. 0000088 del 7 aprile 2016, con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo;

VISTA la deliberazione n. 30 del 24 giugno 2016, con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, ha approvato le modifiche al vigente testo statutario, sulla quale la Direzione Generale per la Protezione della natura e del Mare, ha formulato osservazioni con nota prot. n. 0016576/PNM del 1° agosto 2016;

VISTA la deliberazione n. 46 del 16 settembre 2016, con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente ha revocato la precedente deliberazione n. 30 del 24 giugno 2016;

COD. 259UXC0011
ROMA 2013 - IPZS - S.p.A.



VISTA la nota prot. n. 0020260/PNM del 27 settembre 2016 con la quale la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare ha positivamente esercitato il controllo di legittimità su detta deliberazione n. 46/2016 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese n. 47 del 16 settembre 2016, con la quale sono state recepite le osservazioni formulate dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con la soprarichiamata nota prot. n. 0016576/PNM del 1° agosto 2016;

CONSIDERATO che con verbale n. 11 del 16 settembre 2016 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO CHE alla scadenza dei termini di legge non sono pervenute osservazioni da parte della Comunità del Parco e che detto parere si è inteso favorevolmente acquisito ai sensi dell'art. 16 comma 1 e 2, di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241;

AVUTO CONTO del nulla osta reso in merito alla legittimità della deliberazione del consiglio Direttivo n. 47 da parte della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con nota prot. n. 0021679/PNM del 13 ottobre 2016;

RITENUTO di dover procedere all'adozione dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese,

DECRETA

Articolo Unico

E' adottato lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese come modificato dalla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 47 del 16 settembre 2016, nel testo allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Gian Luca Gallenti



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



ORIGINALE <input type="checkbox"/>	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Seduta Ordinaria)
COPIA <input type="checkbox"/>	
Delibera n. 047 del 16 settembre 2016	

OGGETTO: modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese. Approvazione.

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 11.15 negli uffici della sede legale dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese, sita in Marsico Nuovo (PZ) alla Via Manzoni 1, in seduta ordinaria, il Consiglio Direttivo, nelle persone dei seguenti Signori, adotta la presente Deliberazione.

NOME e COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Domenico Totaro	Presidente	X	
Vittorio Triunfo	Vice Presidente	X	
Rocco Perrone	Componente	X	
Marco Zipparrì	Componente		X
Gaetano Montemurro	Componente		X
Luigi Agresti	Componente	X	
Susanna D'Antoni	Componente		X
Giuseppe Votta	Componente	X	

Partecipa il Collegio di Revisione così composto:

Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
Ciro Di Iorio	Presidente		X
Francesco G. Tucci	Componente	X	
Decio G. Scardaccione	Componente		X

Presiede la seduta l'ing. Domenico Totaro in qualità di Presidente. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente arch. Vincenzo Fogliano assistito dal dott. Giovanni Robortella in qualità di verbalizzante.

Costatato il numero dei presenti il Presidente dichiara valida la seduta.

Il Presidente dell'Ente chiede ai componenti di trattare il tema in oggetto, regolarmente inserito all'O.d.g.

Relatore del presente provvedimento il Presidente. Il relatore espone ai presenti le norme che regolano la materia trattata, ed informa i presenti sulla necessità di integrare con alcune nuove disposizioni lo Statuto dell'Ente Parco, attualmente vigente.

Successivamente, il Relatore, passa la parola al direttore per illustrare la proposta predisposta dagli uffici.



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Il direttore espone ai presenti la natura delle integrazioni e delle modifiche oggetto del presente provvedimento; fa presente che la proposta contiene le modifiche già riportate nella precedente proposta approvata con la deliberazione n. 30/2016, modificate secondo le indicazioni formulate dall'Organo tutorio con nota prot. 0016576/PNM dell'1 agosto 2016. Inoltre, la proposta contiene ulteriori modifiche ed integrazioni ad altri articoli del vigente Statuto, segnalate nella suddetta nota ministeriale.

Nell'esposizione, il direttore, segnala all'assemblea che al testo, proposto per l'approvazione, dovranno essere allegati il parere del Collegio dei Revisori e della Comunità del Parco.

Udita la relazione del direttore, il Relatore propone al Consiglio l'approvazione del testo allegato al presente provvedimento.

Dopo ampia discussione, come riportato nel verbale di seduta,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Vista** la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- Visto** il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, istituisce l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese;
- Visto** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000276 del 16/10/2013, con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese;
- Visto** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000131 dell'11/07/2012, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 0002422/E del 31/07/2012, con il quale veniva nominato il Presidente dell'Ente;
- Visti** i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
- n. 0000321 del 29 dicembre 2014;
 - n. 0000047 del 19 marzo 2015;
 - n. 0000088 del 7 aprile 2016;
- con i quali venivano nominati i componenti del Consiglio Direttivo;
- Visto** il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, prot. n. 0090944 del 19/11/14 del 7 agosto 2014, con cui è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente;
- Dato atto** che l'art. 9, comma 13, della legge 394/91 e s.m.i., dispone che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- Visto** il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, ad oggetto "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2018, n. 133.";



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Ravvisata la necessità di apportare al vigente Statuto dell'Ente Parco alcune modifiche ed integrazioni, al fine di uniformarsi al nuovo quadro legislativo;

Dato atto che:

- la proposta di modifica ed integrazione, come da testo allegato, è stata elaborata tenendo conto di un precedente testo sottoposto alla Comunità del Parco ed al Collegio dei Revisori;
- il suddetto testo, successivamente approvato dal Consiglio Direttivo, a seguito dell'acquisizione dei pareri di legge, con Deliberazione n. 30/2016 è stato osservato dall'Organo tutorio con nota prot. 0016576/PNM dell'1 agosto 2016;
- il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 046/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha ritenuto di revocare la precedente deliberazione n. 30/2016, impegnandosi ad adottare tempestivamente un nuovo testo conforme alle osservazioni dell'Organo tutorio, al solo fine di non ingenerare confusione amministrativa, a seguito dell'adozione di più atti consequenziali inerenti la stessa materia;

Visto il nuovo testo predisposto dalla direzione amministrativa di questo Ente, conforme alla nota dell'Organo tutorio e sottoposto preventivamente al Collegio dei Revisori;

Ritenuto il nuovo testo, predisposto dalla direzione amministrativa di questo Ente, conforme alle norme vigenti e, pertanto, sottoporlo a solo parere della Comunità del Parco, ai sensi degli artt. 9, comma 8-bis, e 10 della legge n. 394/91, considerato che il Collegio dei Revisori, ai sensi ai sensi dell'art. 9, comma 10 della legge n. 394/91, ha già espresso parere positivo come riscontrato nel verbale allegato al presente provvedimento;

Dato atto che:

- qualora il testo allegato al presente provvedimento venga osservato dalla Comunità del Parco sarà oggetto di nuova espressione di volontà da parte di questo Organo consiliare;
- qualora il testo allegato al presente provvedimento non venga osservato dal predetto organo sarà cura del Direttore dell'Ente trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la verifica di legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 8-bis, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., per la successiva adozione da parte del Signor Ministro del suddetto dicastero, corredandolo dai seguenti allegati:
 1. parere della Comunità del Parco ovvero attestazione del Presidente dell'Ente;
 2. testo di modifica dello Statuto approvato dal Consiglio Direttivo;
 3. intero Statuto coordinato con le modifiche approvate.

Acquisito il parere di legittimità amministrativa del Direttore dell'Ente, ai sensi della lettera g), comma 2, art. 26 dello Statuto dell'Ente;

tutto ciò premesso, a voto unanime espresso nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



2. Di approvare le modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese nel testo proposto e formulato dalla direzione amministrativa dell'Ente, allegato n.1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di prendere atto del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori di questo Ente con verbale n. 11/2016, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale.
4. Di dare mandato al Direttore dell'Ente di sottoporre il testo approvato a parere della Comunità del Parco, ai sensi degli artt. 9, comma 8-bis, e 10 della legge n. 394/91.
5. Di stabilire che qualora il testo approvato venga osservato dagli Organi dell'Ente Parco, riportati al punto 3 del presente dispositivo, sarà oggetto di nuova espressione di volontà da parte di questo Organo consiliare.
6. Di dare mandato al Direttore dell'Ente qualora il testo allegato al presente provvedimento non venga osservato dagli Organi suddetti dell'Ente Parco:
 - di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la verifica di legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 8-bis, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., nonché per la successiva adozione da parte del Signor Ministro del suddetto dicastero;
 - di corredare il presente provvedimento, per la trasmissione all'Organo tutorio, con i seguenti allegati:
 1. parere della Comunità del Parco ovvero attestazione del Presidente dell'Ente;
 2. testo di modifica approvato dal Consiglio Direttivo;
 3. intero Statuto coordinato con le modifiche approvate.

Il Segretario
f.to Arch. Vincenzo Fogliano

Il Presidente
f.to Ing. Domenico Totaro

Il Funzionario verbalizzante: f.to dott. Giovanni Robortella



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



All. I

Testo Approvato dall'Organo-consiliare

Premessa:

- con deliberazione n. 8 del 9 agosto 2013, assunta dal Presidente dell'Ente, è stato approvato lo Statuto di questo Ente Parco;
- successivamente, lo stesso, è stato adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000276 del 16/10/2013;
- considerato che l'approvazione da parte di questo Ente è avvenuta con atto monocratico presidenziale, la deliberazione che ne ha disposto l'approvazione è stata ratificata con provvedimento assunto dal Presidente con i poteri di cui al comma 5, art. 9, legge n. 394/91 e s.m.i.
- vi è da tener presente che la stesura della prima carta statutaria è stata sollecitata in via d'urgenza dal Ministero vigilante, al fine di consentire la nomina del consiglio di amministrazione nella nuova formulazione approvata con D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, ad oggetto "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";
- pertanto, stante l'urgenza, alcune parti dello Statuto non risultano del tutto coordinate ovvero carenti in alcuni elementi/riferimenti all'ordinamento di questo Ente.

Per quanto su esposto si è redatto il presente testo che modifica ed integra al testo vigente.

Integrazione all'art. 1 del testo vigente:

Si propone di inserire dopo il comma 3 un nuovo comma.

"4. L'Ente Parco rientra nel D.Lgs. n. 165/2001 ed è assoggettato alla legge n. 259/58, come disposto dal D.P.C.M. 31 maggio 2011, ed è, altresì, inserito nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009."

Modifiche all'art. 3, comma 1, del testo vigente:

Si propone di eliminare alcuni riferimenti ad attività già regolamentate con altri atti e strumenti, pertanto vengono soppresse alla lettera f) le parole "anche mediante l'acquisizione diretta di concessioni per il trasporto e l'acquisto di mezzi adeguati" e viene eliminata la lettera l).

Il nuovo testo del comma 1 è così riformulato:

"1. L'Ente Parco ha il compito di perseguire le seguenti finalità di tutela ambientale e di promozione sociale:

- a) la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione del "paesaggio storico – agrario del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, dei centri e nuclei abitati localizzati all'interno del Parco";
- b) la tutela del paesaggio;
- c) la promozione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro silvo pastorali, enogastronomiche, artigianali, turistiche;
- d) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinari nonché di attività ricreative e sportive;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



- e) lo sviluppo di forme di turismo sostenibile, coerenti con le peculiarità ambientali, sostenute da un'adeguata rete di centri di accoglienza ed informazione;
- f) l'organizzazione e la gestione di sistemi di mobilità sostenibile;
- g) l'istituzione di marchi di qualità ambientali atti a contraddistinguere servizi e prodotti dell'area Parco;
- h) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- i) la conduzione e/o l'acquisto di terreni, la promozione e gestione di attività produttive compatibili, l'applicazione di metodi di agricoltura biologica;
- j) la tutela di un complesso di valori naturalistici storici, paesaggistici e ambientali per la conservazione e la valorizzazione delle specificità geomorfologiche biogenetiche della flora e della fauna;
- k) azioni volte a determinare un miglioramento della qualità della vita all'interno del territorio del Parco;
- l) la valorizzazione del territorio del Parco e delle produzioni locali anche con partecipazione a fiere, mostre, iniziative di carattere promozionale o attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali, scientifiche, artistiche, ricreative, sportive;
- m) la difesa della tipicità, delle tradizioni, della cultura locale;
- n) il sostegno all'associazionismo locale e alle società locali senza scopo di lucro;
- o) la gestione diretta di attività di localizzazione e organizzazione turistica per i propri fini;
- p) favorire il risparmio energetico, l'utilizzo delle energie rinnovabili, di impianti di trattamento di reflui, depurazione dell'acqua e dell'aria, e di servizi e strutture di carattere turistico - naturalistico;
- q) favorire l'agevolazione, anche in forma di cooperativa, di attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro - silvo - pastorale;
- r) la promozione e/o gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;
- s) il ripristino di aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici, restauro delle preesistenze edilizie storiche e tradizionali;
- t) gli interventi a favore di cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco;
- u) l'organizzazione, anche d'intesa con l'Università, Regione Basilicata, la Provincia di Potenza ed altri Enti, di speciali corsi di formazione per le diverse attività di interesse del Parco, compresa quella delle guide turistiche, ambientali - escursionistiche, accompagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti riservati prioritariamente a cittadini residenti nell'ambito territoriale del Parco, così come individuato nel comma 5, art. 14, legge n. 394/91 e s.m.i.;
- v) favorire la priorità di concessione di finanziamenti U.E., statali e regionali, anche a favore degli Enti Locali, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del parco nazionale, per la realizzazione di interventi, impianti, opere e per la realizzazione di iniziative relative alle categorie riportate nell'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- w) concessione contributi e borse di studio per favorire la ricerca e l'approfondimento;
- x) delle conoscenze utili alla realizzazione delle finalità del Parco.

Modifiche ed integrazioni all'art. 6 del testo vigente:



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Si propone di eliminare al comma 3, dopo il punto, la frase "Per tale esercizio utilizza, di norma, mezzi e strumenti dell'Ente Parco."

Si propone di eliminare al comma 5, dopo il punto, la frase "L'esercizio delle funzioni di rappresentanza sono svolte con mezzi ed organizzazioni proprie."

Si propone di inserire dopo il comma 5 un nuovo comma.

"6. Esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo, e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni."

Modifica all'art. 7, comma 4, del testo vigente:

Si propone di sostituire l'intero comma 4 con il seguente testo.

"4. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti."

Integrazioni all'art. 22 del testo vigente:

Si propone di inserire dopo il comma 2 un nuovo comma.

"3. Ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge n. 394/91 e s.m.i., esprime il proprio parere sulle delibere di adozione o di modificazioni dello statuto, dei regolamenti e della piante organiche."

Modifica all'art. 25 del testo vigente:

Al comma 1 si propone di sostituire alla fine del primo periodo il punto e virgola con il punto. I successivi periodi vengono cassati.

Dopo il comma 1 si propone di inserire il seguente comma 1-bis: "Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, la partecipazione agli organi collegiali è onorifica, essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute."

Dopo il comma 1-bis si propone di inserire il seguente comma 1-ter: "Ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.P.R. n. 73/2013, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco non sono corrisposti gettoni di presenza."

Integrazione al comma 2, lettera k), dell'art. 26 del testo vigente:

Si propone di inserire dopo il punto le seguenti parole "e, nel rispetto della normativa vigente".

Modifica all'art. 28 del testo vigente:

Si propone di sostituire al comma 4, primo periodo, le parole "dell'art. 5bis del decreto legge 6.05.2002 n. 83, convertito nella legge n. 133/2002 ed art. 1bis legge n. 300/2003" con "delle leggi vigenti".

Inserimento di nuovi articoli nel testo vigente:

Dopo l'art. 37 si propone di inserire tre nuovi articoli aventi il seguente testo:

"Art. 38 - Aree Contigue

1. Per il conseguimento di cui all'art. 32 della legge n. 394/91 l'Ente Parco può predisporre documentazione, analisi ed atti preliminari all'intesa.
2. L'Ente Parco partecipa, altresì, con la Regione Basilicata e gli Enti interessati all'adozioni di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma 1.



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Art. 39 - Partecipazione, trasparenza, comportamento dei dipendenti e conflitto di interessi

1. L'Ente Parco favorisce la partecipazione ed assicura l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative, e le organizzazioni di volontariato; promuove la partecipazione dei cittadini e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela degli interessi collettivi e diffusi, relativi al rispetto della legalità ed alla corretta applicazione delle norme di tutela, attuate anche per il tramite di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.
3. Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco sul sito web istituzionale è presente una apposita sezione da destinare ad Albo Pretorio on line, nella quale sono pubblicati tutti gli atti previsti dalla normativa vigente.
4. L'Ente Parco è dotato di idonee attrezzature informatiche per garantire il ricorso alle tecnologie dell'informazione attraverso l'interattività dell'utenza e l'integrazione tra le amministrazioni; il sito web assicura la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni per cittadini ed utenti.
5. La facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionali sono disciplinati dal regolamento in materia di accesso.
6. L'Ente Parco garantisce il rispetto:
del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di attribuzione di incarichi gestionali nelle amministrazioni pubbliche e negli enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico.
7. Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", sono recepite in via automatica e non necessitano di ulteriori provvedimenti da parte dell'Ente Parco le norme di modifica relative ai testi di legge richiamati al precedente comma 6.

Art. 40 – Norme finali

1. In caso di contrasto tra quanto disposto nel presente Statuto e le norme legislative e regolamentari di rango superiore prevalgono quest'ultime."

Testo del nuovo Statuto a seguito delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo



**ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE**



Statuto dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese

Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, comma 8-bis, e s.m.i.

Sommario

Sede legale e amministrativa ex Convento delle Benedettine Via A. Manzoni n. 1 85052 Marsico Nuovo (PZ)
Tel. 0975/344222 Fax. 0975/343407 e-mail: parcoappenninolucano@pec.it C.F. 91008560764 P.IVA n. 01719590760



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Art. 1 - Natura Giuridica.....	4
Art. 2 - Competenza territoriale.....	12
Art. 3 - Finalità.....	12
Art. 4 - Nome e simbolo del Parco.....	6
Art. 5 - Organi.....	14
Art. 6. Il Presidente.....	14
Art. 7 - Consiglio direttivo.....	14
Art. 8 - Prima adunanza del Consiglio direttivo.....	15
Art. 9 - Convocazione del Consiglio direttivo.....	15
Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio direttivo.....	8
Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo.....	16
Art. 12 - Funzioni del Consiglio direttivo.....	16
Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo....	10
Art. 14 - Pubblicità delle sedute.....	18
Art. 15 - Vice Presidente.....	18
Art. 16 - Giunta Esecutiva: composizione e competenze.....	18
Art. 17 - Elezione della Giunta esecutiva.....	19
Art. 18 - Convocazione della Giunta esecutiva.....	19
Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta esecutiva	19
Art. 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva ...	201
Art. 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta esecutiva.....	12
Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti.....	20
Art. 23 - Comunità del Parco.....	12
Art. 24 - Comunità del Parco: funzioni.....	20
Art. 25 - Indennità e gettone di presenza.....	21
Art. 26 - Direttore.....	21
Art. 27 - Pianta organica.....	14



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Art. 28 – Personale.....	22
Art. 29 - Corsi di formazione professionale.....	23
Art. 30 – Tutela dei diritti	23
Art. 31 - Regolamento del Parco.....	23
Art. 32 - Piano per il Parco	24
Art. 33 - Nulla osta.....	25
Art. 34 - Piano pluriennale economico e sociale	25
Art. 35 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi	25
Art. 36 - Entrate dell'Ente	25
Art. 37 - Accordi di programma.....	17
Art. 38 - Aree contigue.....	268
Art. 39 - Partecipazione, trasparenza, comportamento dei dipendenti e conflitto di interessi.....	18
Art. 40 - Norme finali	19

Art. 1 - Natura Giuridica

- I. L'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



- ed integrazioni, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto a vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Marsico Nuovo (PZ). Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire uffici periferici nel territorio del Parco.
 3. All'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 13, della legge n. 394/91 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70, ed è inserito sulla tabella IV allegata alla medesima legge. Inoltre, l'Ente Parco garantisce l'accesso ai documenti amministrativi ed ispira la sua azione ai principi di trasparenza, economicità ed efficacia, applicando le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
 4. *L'Ente Parco rientra nel D.Lgs. n. 165/2001 ed è assoggettato alla legge n. 259/58, come disposto dal D.P.C.M. 31 maggio 2011, ed è, altresì, inserito nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009.*

Art. 2 - Competenza territoriale

1. L'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti attuativi, sul territorio del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in copia conforme presso la Regione Basilicata e la sede dell'Ente Parco ed allegata al D.P.R. 8 dicembre 2007 istitutivo dell'Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 5 marzo 2008.
2. Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione di cui al precedente comma comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione delle competenze territoriali dell'Ente Parco.

Art. 3 - Finalità

1. L'Ente Parco ha il compito di perseguire le seguenti finalità di tutela ambientale e di promozione sociale:
 - a) *la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione del "paesaggio storico - agrario del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, dei centri e nuclei abitati localizzati all'interno del Parco";*
 - b) *la tutela del paesaggio;*
 - c) *la promozione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro silvo pastorali, enogastronomiche, artigianali, turistiche;*
 - d) *la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinari nonché di attività ricreative e sportive;*
 - e) *lo sviluppo di forme di turismo sostenibile, coerenti con le peculiarità ambientali, sostenute da un'adeguata rete di centri di accoglienza ed informazione;*
 - f) *l'organizzazione e la gestione di sistemi di mobilità sostenibile;*
 - g) *l'istituzione di marchi di qualità ambientali atti a contraddistinguere servizi e prodotti dell'area Parco;*
 - h) *la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;*
 - i) *la conduzione e/o l'acquisto di terreni, la promozione e gestione di attività produttive compatibili, l'applicazione di metodi di agricoltura biologica;*



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



- j) *la tutela di un complesso di valori naturalistici storici, paesaggistici e ambientali per la conservazione e la valorizzazione delle specificità geomorfologiche biogenetiche della flora e della fauna;*
 - k) *azioni volte a determinare un miglioramento della qualità della vita all'interno del territorio del Parco;*
 - l) *la valorizzazione del territorio del Parco e delle produzioni locali anche con partecipazione a fiere, mostre, iniziative di carattere promozionale o attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali, scientifiche, artistiche, ricreative, sportive;*
 - m) *la difesa della tipicità, delle tradizioni, della cultura locale;*
 - n) *il sostegno all'associazionismo locale e alle società locali senza scopo di lucro;*
 - o) *la gestione diretta di attività di localizzazione e organizzazione turistica per i propri fini;*
 - p) *favorire il risparmio energetico, l'utilizzo delle energie rinnovabili, di impianti di trattamento di reflui, depurazione dell'acqua e dell'aria, e di servizi e strutture di carattere turistico - naturalistico;*
 - q) *favorire l'agevolazione, anche in forma di cooperativa, di attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro - silvo - pastorale;*
 - r) *la promozione e/o gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;*
 - s) *il ripristino di aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici, restauro delle preesistenze edilizie storiche e tradizionali;*
 - t) *gli interventi a favore di cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco;*
 - u) *l'organizzazione, anche d'intesa con l'Università, Regione Basilicata, la Provincia di Potenza ed altri Enti, di speciali corsi di formazione per le diverse attività di interesse del Parco, compresa quella delle guide turistiche, ambientali - escursionistiche, accompagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti riservati prioritariamente a cittadini residenti nell'ambito territoriale del Parco, così come individuato nel comma 5, art. 14, legge n. 394/91 e s.m.i.;*
 - v) *favorire la priorità di concessione di finanziamenti U.E., statali e regionali, anche a favore degli Enti Locali, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del parco nazionale, per la realizzazione di interventi, impianti, opere e per la realizzazione di iniziative relative alle categorie riportate nell'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni;*
 - w) *concessione contributi e borse di studio per favorire la ricerca e l'approfondimento;*
 - x) *delle conoscenze utili alla realizzazione delle finalità del Parco.*
2. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il Piano del Parco, il Regolamento ed il Piano Pluriennale Economico e Sociale previsti dagli articoli 11, 12 e 14 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, ed attiva procedure per la definizione di intese ed accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e dell'articolo 34 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., anche ai fini della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'articolo 7 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Nome e simbolo del Parco

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di "Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese" e con lo stemma ed il gonfalone concessi all'Ente con D.P.R. 28 maggio 2013.



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, escluso l'uso che della denominazione potrà essere fatta dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.
3. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi dell'Ente Parco:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) la Comunità del Parco.
2. Gli organi dell'Ente Parco, ad eccezione della Comunità del Parco, durano in carica 5 anni, secondo le previsioni dell'art. 9, comma 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, così come modificato dal comma 8, art. 11-quartedecies della legge 2 dicembre 2005 n. 248.

Art. 6. Il Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con il Presidente della Regione Basilicata.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività e sovrintendendo al loro funzionamento.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.
4. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
5. Per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza istituzionale spettano al Presidente il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente certificate e documentate.
6. *Esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo, e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni.*

Art. 7 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 73, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 148 del 26 giugno 2013.
2. In caso di morte, dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di nomina del membro sostituito.



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



3. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al protocollo generale dell'Ente Parco ed indirizzate al Consiglio Direttivo ed al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Hanno efficacia immediata al momento di presentazione al protocollo generale. La sola presa d'atto avviene nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
4. *Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.*
5. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.
6. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco ed i Revisori dei conti, ed altresì può partecipare, senza diritto di voto e su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente della Comunità del Parco.

Art. 8 - Prima adunanza del Consiglio direttivo

1. Ai sensi del comma 7, art. 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
2. Nella prima adunanza, il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, ed una giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nel presente statuto dell'Ente parco.
3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste dagli articoli 10 e 11 del presente Statuto.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato:
 - a) dal Presidente in carica;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
 - c) per deliberazione della Giunta esecutiva.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.
3. Nei casi di cui alla lettera b) e c) del precedente comma, l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal membro più anziano di età tra i presentatori o tra i componenti la Giunta esecutiva.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato nel rispetto della normativa vigente e consegnato ai membri del Consiglio direttivo nei seguenti termini:
 - almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



- almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
- 5. L'avviso di convocazione è trasmesso al Presidente della Comunità del Parco ed al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
- 6. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, ancora, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica.
- 7. Cinque giorni prima dell'adunanza i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria degli Organi, a disposizione dei Consiglieri.
- 8. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma e salvo diversa motivata indicazione nella lettera di convocazione, presso la sede legale dell'Ente Parco.

Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio direttivo

1. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi.
4. I componenti il Consiglio Direttivo che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.

Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Per la revisione totale o parziale dello statuto è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
4. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
5. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede dell'adunanza durante la trattazione di detti affari.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



- impartite; inoltre, delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 del dettato costituzionale, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano la materia.
2. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, ed una Giunta Esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nel presente statuto dell'Ente parco.
 3. Il Consiglio Direttivo, ai sensi D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. In particolare, impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e, con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva:
 - definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare;
 - assegna al Direttore le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati.
 4. Verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
 5. Il Consiglio Direttivo non può revocare, riformare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Consiglio Direttivo può nominare, previa contestazione, un Commissario ad acta, dandone comunicazione al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nel caso di urgenza la contestazione può essere omessa.
 6. La competenza del Consiglio direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali:
 - a) delibera lo statuto, con le modalità di cui all'art. 9, comma 8-bis, legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i., dell'Ente Parco ed ogni sua revisione, sentita la Comunità del Parco;
 - b) elegge nelle modalità previste dallo Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
 - c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
 - d) delibera, previo parere della Comunità del Parco, i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
 - e) delibera le proposte di pianta organica e ogni sua revisione;
 - f) delibera, su proposta del Direttore secondo il dettame di cui all'art. 6, comma 4-bis, del D.L.vo 165/2001 e s.m.i., il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti;
 - g) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
 - h) delibera, previo parere della Comunità del Parco, sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.;
 - i) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., deliberato dalla Comunità del Parco;
 - j) esprime parere vincolante sul regolamento di organizzazione della Comunità del Parco;
 - k) interviene, qualora lo ritenga opportuno e necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha la facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



- l) ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni assunte in via d'urgenza ed indifferibilità dal Presidente;
 - m) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.
7. Gli atti deliberativi adottati recano obbligatoriamente il parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore dell'Ente.

Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o in sua assenza da chi presiede l'adunanza, dal Direttore, in qualità di segretario, e dal funzionario incaricato della verbalizzazione.
2. Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle prescrizioni normative che regolano la materia.
4. Le deliberazioni sono pubblicate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'Albo dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive, salvo gli atti per i quali siano previsti termini diversi o dichiarati immediatamente eseguibili.
5. Le delibere sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Art. 14 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio direttivo sono pubbliche.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle qualità e capacità personali.

Art. 15 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dell'Ente Parco è eletto dal Consiglio direttivo, nel corso della prima adunanza, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed a votazione palese, ed è scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco.
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
3. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsto per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vice Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento. In caso di sostituzione si estendono ad esso le norme previste per il Presidente.

Art. 16 - Giunta Esecutiva: composizione e competenze

1. La Giunta Esecutiva è composta da:
 - a) Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
 - b) vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
 - c) un membro del Consiglio direttivo scelto tra i Consiglieri in carica.



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco, con funzioni di Segretario, senza diritto di voto. Alla Giunta compete:
 - a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
 - b) l'esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
3. Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Elezione della Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo, di seguito alla nomina di tutti i suoi componenti e con la presenza di almeno due terzi degli stessi, con le modalità previste dal presente articolo. L'elezione della Giunta esecutiva avviene in seduta pubblica a votazione palese estesa ad un solo nominativo.
2. Per l'elezione della Giunta esecutiva è necessario che il componente ottenga la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. Nel caso in cui non si sia raggiunta la maggioranza di cui al precedente comma le votazioni si ripetono con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero dei voti.
4. Il membro della Giunta esecutiva, fatta eccezione per il Presidente e per il Vice Presidente, può essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo. In caso di sfiducia il Consiglio direttivo provvede all'elezione del nuovo componente la Giunta esecutiva con le modalità previste dal presente articolo, in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

Art. 18 - Convocazione della Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno due componenti; la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
2. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo fax, telegramma o posta elettronica.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e per motivi di urgenza, la Giunta esecutiva è convocata con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice Presidente.

Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta esecutiva

1. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente.
3. La Giunta esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
4. I membri della Giunta esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.
5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Il voto contrario del Consiglio direttivo su una proposta della Giunta esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.

Art. 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva

1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva, si provvede con le modalità di cui al precedente art. 13.

Art. 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta esecutiva

1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di componenti la Giunta esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa il Consiglio direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui agli articoli 16 e 17.
2. Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta esecutiva.
3. In caso di vacatio funzionale, le funzioni della Giunta esecutiva sono assunte dal Presidente.

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'art. 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco, secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici e sulla base del Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. *Ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge n. 394/91 e s.m.i., esprime il proprio parere sulle delibere di adozione o di modificazioni dello statuto, dei regolamenti e della piante organiche.*

Art. 23 - Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte in quello del Parco, dai Presidenti delle Comunità Montane, dal Presidente della Regione Basilicata e dal Presidente della Provincia di Potenza.
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
3. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco. La riunione deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Ente o suo delegato.

Art. 24 - Comunità del Parco: funzioni

1. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco, svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) designa quattro rappresentanti per la formazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di un nominativo;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



- b) delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, che sottopone all'approvazione della Regione Basilicata, e vigila sulla sua attuazione;
 - c) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
 - d) esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco;
 - e) esprime parere obbligatorio in merito al Piano del Parco;
 - f) esprime parere obbligatorio sullo statuto dell'Ente Parco, e sulle eventuali revisioni;
 - g) esprime il proprio parere obbligatorio su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo;
 - h) adotta il proprio regolamento di organizzazione della Comunità;
 - i) partecipa ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano del Parco indicati dal Consiglio direttivo.
2. I pareri, di cui al comma precedente, vengono espressi dalla Comunità del Parco ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 25 - Indennità e gettone di presenza

1. Al Presidente dell'Ente, al Vice - Presidente dell'Ente, al membro della Giunta Esecutiva, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta l'indennità di carica, stabilita secondo le disposizioni vigenti in materia.
1-bis Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, la partecipazione agli organi collegiali è onorifica, essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.
1-ter Ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.P.R. n. 73/2013, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco non sono corrisposti gettoni di presenza.
2. Ai componenti della Comunità del Parco, per la partecipazione alle riunioni, non sono corrisposti gettoni di presenza e rimborso spese.

Art. 26 - Direttore

1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) formula al Consiglio Direttivo le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 - b) esercita le funzioni di direzione previste dalla legge;
 - c) adotta gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente, compresi gli atti aventi rilevanza esterna quali, tra gli altri, contratti, fidejussioni, convenzioni, incarichi, attività commerciali promosse e/o gestite dall'Ente medesimo;
 - d) esercita eventualmente in nome e per conto dell'Ente, ad avvenuto espletamento di idonea istruttoria disposta dagli uffici dell'Ente ed in rapporto alle disponibilità economiche allo scopo destinate, l'opzione prevista dall'art. 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle norme del Piano del Parco in merito al diritto di prelazione;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



- e) adotta gli atti di gestione ed inquadramento del personale, anche temporaneo, ivi incluse le relazioni sindacali;
 - f) adotta gli schemi di bilanci annuali, variazioni ed assestamenti, conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - g) esprime obbligatoriamente i pareri di legittimità amministrativa sulle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva;
 - h) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie e/o demandategli dai regolamenti;
 - i) svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e ne sottoscrive, con il Presidente gli atti deliberativi;
 - j) esprime, anche unitamente ai "titolari dei centri di responsabilità", ove nominati, il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti;
 - k) provvede all'assunzione dei collaboratori temporanei che si rendano necessari all'attività dell'Ente nei limiti delle compatibilità economiche dell'Ente medesimo, *nel rispetto della normativa vigente*;
 - l) nomina e presiede le commissioni di gara e di concorso;
 - m) attribuisce gli incarichi ai professionisti relativamente ad opere ed attività che rientrino negli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo e sottoscrive i relativi disciplinari di incarico;
 - n) rilascia, in proprio o avvalendosi del "titolare del centro di responsabilità", allo scopo nominato, il nulla osta e/o autorizzazioni di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto istitutivo dell'Ente Parco, sulla base dell'istruttoria tecnica predisposta dagli uffici dell'Ente. Qualora venga esercitata un'attività in difformità del Piano del Parco, dal Regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Direttore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure stabilite dalla vigente disciplina di legge;
 - o) è l'interlocutore dell'Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente.
3. Il Direttore del Parco è responsabile del personale dipendente dall'Ente.

Art. 27 - Pianta organica

1. La Pianta Organica dell'Ente Parco è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è sottoposta al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che l'approva d'intesa con il/i Ministero/i competente/i;
2. La Pianta Organica è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale assegnate all'Ente Parco.

Art. 28 - Personale

1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata, ed assegnato alle aree, ai servizi ed agli uffici competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore.
2. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco i funzionari cui sono attribuite competenze, ai sensi dell'art. 17, comma 1bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., può essere adibito, previa



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



- determinazione del Consiglio Direttivo, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.
3. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori, al personale di cui al comma precedente, rimane disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
 4. Il Direttore può attribuire ai dipendenti dell'Ente parco, in possesso dei requisiti riconosciuti dalla Prefettura competente ai sensi *delle leggi vigenti*, poteri di sorveglianza in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti doveri i dipendenti assumono la qualifica anche di guardie giurate, ed a essi sono riconosciuti le dotazioni di legge.
 5. Il Direttore può delegare, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai dipendenti dell'Ente parco, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1, art. 17, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito della struttura dell'Ente parco. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
 6. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo - forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.
 7. In relazione ai problemi specifici nei settori di attività a cui non può provvedersi con le professionalità dipendenti dall'Ente Parco, possono essere conferiti incarichi ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29 - Corsi di formazione professionale

1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da apposite strutture.

Art. 30 - Tutela dei diritti

1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Direttore, ai dipendenti, nel caso di implicazioni in procedimenti giudiziari che discendano dall'espletamento delle attività da loro prestate per il Parco, mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile, la tutela giudiziaria, gli infortuni dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

Art. 31 - Regolamento del Parco

1. Il Consiglio direttivo adotta il regolamento del Parco, previsto dall'art.11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco: il regolamento del Parco è approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con la Regione e previo parere degli Enti locali interessati da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta. Qualora i previsti pareri non intervengano entro il suddetto termine, essi si intendono favorevolmente acquisiti.
2. Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



del regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.

3. Il Regolamento, contestualmente alla sua pubblicazione, viene notificato agli enti componenti la Comunità del Parco.
4. Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.

Art. 32 - Piano per il Parco

1. Il Piano per il Parco, previsto e regolato dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, tutela i valori naturali ed ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali.
2. La formazione del Piano avviene nel rispetto della seguente procedura:
 - a) il Consiglio direttivo indica i criteri per la predisposizione del Piano alla Comunità del Parco che partecipa alla loro definizione;
 - b) entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi Organi, l'Ente Parco predispone il Piano sulla base dei criteri di cui alla lett. a), nonché dei criteri e finalità della legge 6 dicembre 1991 n.394; contestualmente la Comunità del Parco avvia l'elaborazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale di cui all'art.14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Il Piano è predisposto dall'Ente Parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi Organi, in base ai criteri ed alle finalità della legge 6 dicembre 1991 n. 394;
 - c) il Consiglio direttivo delibera sulla proposta di Piano predisposto dall'Ente;
 - d) la Comunità del Parco esprime il proprio parere obbligatorio sul Piano deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - e) il Piano viene approvato dal Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione Basilicata che provvede alla sua adozione entro i successivi novanta giorni.
3. Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dell'Ente Parco, dei Comuni della Comunità del Parco e delle Comunità Montane, della Regione Basilicata e della Provincia di Potenza, in tali sedi chiunque può prenderne visione e chiederne copia.
4. Di tale deposizione è data notizia sul B.U.R. della Regione Basilicata e sugli organi di stampa di livello regionale.
5. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazione scritte sulle quali l'Ente Parco esprime entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio direttivo, il proprio parere.
6. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 6, la Regione Basilicata si pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previa le intese di cui al comma 4 dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n.394.
7. In caso di mancata approvazione del Piano per il Parco si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
8. Il Piano per il parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
9. Il Piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni Pubbliche e dei Privati.
10. Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Art. 33 - Nulla osta

1. Il rilascio di concessione o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34 - Piano pluriennale economico e sociale

1. Contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, la Comunità del Parco elabora il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sul Piano Pluriennale Economico e Sociale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio Direttivo.
3. La definitiva adozione del Piano di cui al citato art. 14, comma 2, è deliberata previo parere vincolante del Consiglio Direttivo.
4. Il Piano Pluriennale Economico e Sociale è approvato dalla Regione Basilicata nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I contenuti del Piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
6. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altri Organi dell'Ente Parco e Regione Basilicata la questione del Piano Pluriennale Economico e Sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
7. Il Piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Art. 35 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

1. L'Ente Parco può prendere in locazione e/o comodato gratuito immobili compresi nel territorio di competenza ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti e le norme del Piano del Parco.
2. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica.
3. L'Ente può, altresì, prevedere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio all'uopo destinate e previo parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro - silvo - pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e conformemente alle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in applicazione al disposto di cui all'art. 15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. Il regolamento di cui all'art. 31 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento.

Art. 36 - Entrate dell'Ente

1. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



2. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio preventivo annuale, le sue variazioni ed il conto consuntivo nei termini previsti dalle normative in materia.
3. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
 - a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato e dell'Unione Europea;
 - b) i contributi della Regione e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;
 - c) i contributi di altri Enti pubblici;
 - d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi, e quelli derivanti dall'art. 4 del presente Statuto;
 - h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 - j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
4. All'Ente Parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previsti dagli artt. 16 e 37 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 37 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione di intenti della Giunta esecutiva.
4. Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti è necessario che vengano seguite le procedure di legge a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

Art. 38 - Aree Contigue

1. Per il conseguimento di cui all'art. 32 della legge n. 394/91 l'Ente Parco può predisporre documentazione, analisi ed atti preliminari all'intesa.
2. L'Ente Parco partecipa, altresì, con la Regione Basilicata e gli Enti interessati all'adozioni di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma 1

Art. 39 - Partecipazione, trasparenza, comportamento dei dipendenti e conflitto di interessi

1. L'Ente Parco favorisce la partecipazione ed assicura l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative, e le organizzazioni di volontariato; promuove la partecipazione dei cittadini e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela degli interessi collettivi e diffusi, relativi al rispetto della legalità ed alla corretta applicazione delle



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



norme di tutela, attuate anche per il tramite di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

3. *Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco sul sito web istituzionale è presente una apposita sezione da destinare ad Albo Pretorio on line, nella quale sono pubblicati tutti gli atti previsti dalla normativa vigente.*
4. *L'Ente Parco è dotato di idonee attrezzature informatiche per garantire il ricorso alle tecnologie dell'informazione attraverso l'interattività dell'utenza e l'integrazione tra le amministrazioni; il sito web assicura la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni per cittadini ed utenti.*
5. *La facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionali sono disciplinati dal regolamento in materia di accesso.*
6. *L'Ente Parco garantisce il rispetto:*
 - *del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";*
 - *del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
 - *del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di attribuzione di incarichi gestionali nelle amministrazioni pubbliche e negli enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico.*
7. *Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", sono recepite in via automatica e non necessitano di ulteriori provvedimenti da parte dell'Ente Parco le norme di modifica relative ai testi di legge richiamati al precedente comma 6.*

Art. 40 – Norme finali

1. *In caso di contrasto tra quanto disposto nel presente Statuto e le norme legislative e regolamentari di rango superiore prevalgono quest'ultime.*

PARERE TECNICO – AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto "modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese. Approvazione".



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Visto il D.P.R. n. 97/2003 che disciplina il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70;

Visto lo schema del nuovo articolato proposto dal Consiglio Direttivo di questo Ente;

Visto la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;

Visto il DPR del 16 aprile 2013, n. 73, ad oggetto "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2018, n. 133.";

RITENUTO

conforme alla legislazione vigente l'iter tecnico amministrativo sotteso all'adozione del presente provvedimento, e che l'adozione dell'atto di che trattasi rientra nelle prerogative assegnate dalla normativa vigente al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge 394/91 e s.m.i.,

ESPRIME

Parere tecnico-amministrativo *favorevole*.

Il Direttore

f.to Dott. Arch. Vincenzo Fogliano

COLLEGIO DEI REVISORI

ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO
VAL D'AGRI-LAGONEGRESE

RIUNIONE DEI GIORNI 15 e 16 SETTEMBRE 2016

Verbale n. 11/2016

L'anno 2016, nei giorni 15 e 16 settembre, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val D'Agri – Lagonegrese, si è riunito con la partecipazione dei seguenti componenti di seguito elencati:

Sede legale e amministrativa ex Convento delle Benedettine Via A. Manzoni n. 1 85052 Marsico Nuovo (PZ)
Tel. 0975/344222 Fax. 0975/343407 e-mail parcoappenninolucano@pec.it C.F. 91008560764 P.IVA n. 01719590760



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



- Dott. **Ciro DI IORIO** Presidente
- Rag. **Francesco TUCCI** Componente
- Dott. **Decio Scardaccione** Componente

Per poter deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Analisi variazione di bilancio**
2. **Esame delle delibere e delle determine;**
3. **Varie ed eventuali.**

Assiste l'arch. **Vincenzo Fogliano**, Dirigente Generale dell'Ente Parco.

I. Analisi variazione di bilancio

Omissis

II. Esame delle delibere

Il Collegio procede all'esame delle delibere del Consiglio Direttivo dalla n. 36 alla n. 42 e le delibere della Giunta Esecutiva dalla n. 3 alla n. 6.

Preliminarmente, il Collegio si sofferma sulla nota pervenuta dal MATTM n. prot. 16575 del 01/08/2016 "Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 394/91" relativa alle osservazioni dello stesso alla Delibera n. 30 del 24 giugno 2016, avente ad oggetto le modifiche allo Statuto dell'ente Parco.

Il Collegio dopo aver acquisito agli atti anche la Circolare n. 42364 del 2 agosto 2013 e la nota MATTM n. prot. 2148/PNM del 3 febbraio 2016, prende atto della comunicazione del Direttore relativa alla volontà dell'Ente di procedere alla revoca della predetta Delibera n. 30 del 24 giugno 2015, nella seduta del Consiglio direttivo del 16/09/2016.

Il Collegio, condividendo e facendo proprie le osservazioni formulate dal Ministero vigilante, alla luce del nuovo statuto esaminato che riprende fedelmente le osservazioni fatte, ritiene di siglarlo pagina per pagina e lo invia al Consiglio direttivo per la Deliberazione di competenza.

Omissis.

Marsico Nuovo,



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to Il Presidente **Ciro DI IORIO**

F.to Il Componente Mef **Francesco Giovanni TUCCI**

F.to Il Componente Reg. Basilicata **Decio SCARDACCIONE**



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



ATTESTAZIONI E PARERI

Si attesta che il procedimento amministrativo per la formazione del presente atto deliberativo è stato curato

Da Direzione

ed è stato trasmesso al Consiglio Direttivo

Gli atti afferenti al presente provvedimento sono depositati presso l'Area che ha curato il procedimento.

Il Responsabile
f.to Arch. Vincenzo Fogliano

Il Responsabile del Servizio Contabile attesta che il presente atto

comporta impegno contabile non comporta impegno contabile

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento, e che l'impegno contabile è stato registrato al Cap. _____ del Bilancio dell'Ente, esercizio finanziario _____.

Per quanto su riportato si esprime parere di regolarità contabile
favorevole sfavorevole

Il Direttore
f.to Arch. Vincenzo Fogliano

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

Il Dirigente dell'Ente Parco attesta la correttezza tecnica ed amministrativa del presente schema di atto deliberativo.

Il Direttore
f.to Arch. Vincenzo Fogliano

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Note:

Visto di regolarità amministrativa

Il Responsabile dell'Ufficio
f.to Arch. Vincenzo Fogliano



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 34 LEGGE 20 MARZO 1975 n. 70

N. 00659 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web www.parcoappenninolucano.it per quindici giorni consecutivi, dal 16/09/2016 al 01/10/2016

Il Responsabile
f.to Sig.ra Rossana Votta

ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

- La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 4734/2016 del 20/07/2016 ai sensi dell'art. 29 e 30 legge 20 marzo 1975, n. 70.
- La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 29 e 30 legge 20 marzo 1975, n. 70.
- La presente deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti, con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 e s.m.i.
- La presente deliberazione è trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 29 e 30 legge 20 marzo 1975, n. 70.
- La presente deliberazione è trasmessa all'ufficio del Collegio dei Revisori dei Conti presso l'Ente Parco, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

- Sono decorsi i termini di pubblicazione all'Albo dell'Ente.
- Dichiarata immediatamente eseguibile.
- Positivamente riscontrata dal Ministero vigilante con nota n. _____ del _____.
- Si è formato il silenzio assenso in quanto, ai sensi del _____, sono decorsi _____ giorni dalla ricezione da parte del Ministero vigilante.
- La presente deliberazione non è divenuta esecutiva in quanto non approvata dal Ministero vigilante con nota n. _____ del _____.

La presente copia è conforme all'originale

L'incaricato

Arch. Vincenzo Pogliano



Sede legale e amministrativa ex-Convitto delle Benedettine Via A. Manzoni n. 1 85052 Marsico Nuovo (PZ)
Tel. 0975/344222 Fax. 0975/343407 e-mail: ente@parcoappenninolucano.it pec.it C.F. 91008560764 P.IVA n. 01719590760